

**Introduzione**[Quali sono le tariffe in vigore?](#)[Quanto devo pagare?](#)[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)**Introduzione**

"L'imposta di domanda di importo pari a quanto riportato in appresso deve essere pagata da chiunque avvii uno dei seguenti procedimenti: cause civili di categoria A, .....900 SEK (1) /.../, conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità" (allegato del regolamento (1987:452) sulle spese giudiziarie presso gli organi giurisdizionali ordinari).

L'imposta di domanda deve essere pagata all'organo giurisdizionale presso il quale si presenta la domanda. Attualmente non esiste la possibilità di pagare l'imposta per via elettronica attraverso un sito web.

1) La tariffa è in vigore dal 1° luglio 2014.

**Quali sono le tariffe in vigore?**

Ai procedimenti per le controversie di modesta entità si applica un'unica imposta di domanda che va pagata contestualmente alla presentazione della domanda al giudice. Non vi sono spese giudiziarie o processuali aggiuntive.

**Quanto devo pagare?**

Dal 1° luglio 2014 l'importo complessivo delle spese giudiziarie relative alla domanda ammonta a 900 SEK.

**Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?**

In caso di mancato pagamento dell'imposta di domanda dopo l'invito a finalizzare la domanda con il pagamento, la domanda è respinta e il giudice non tratta la causa. Dopo un rigetto è possibile presentare una nuova domanda vertente sulla stessa materia.

**Come posso pagare le spese giudiziarie?**

L'imposta di domanda può essere versata attraverso un [servizio di pagamento elettronico](#).

**Cosa devo fare dopo il pagamento?**

A pagamento avvenuto non è necessario fare nulla e in linea di principio non è necessario presentare la ricevuta del pagamento. L'organo giurisdizionale confronta gli importi riscossi con le domande presentate. Per agevolare la corrispondenza fra la domanda e il pagamento, è necessario comunicare nel pagamento i nominativi completi del richiedente e del convenuto. La prova del pagamento va sempre conservata, qualora servisse per rintracciare il pagamento.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.